

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **216/2000** (ECLI:IT:COST:2000:216)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **MIRABELLI** - Redattore: - Relatore: **CAPOTOSTI**

Camera di Consiglio del **25/05/2000**; Decisione del **08/06/2000**

Deposito del **19/06/2000**; Pubblicazione in G. U. **28/06/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25429**

Atti decisi:

N. 216

## ORDINANZA 8-19 GIUGNO 2000

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promossi con ordinanze emesse il 21 aprile e il 10 giugno 1999 dal pretore di Ascoli Piceno nei procedimenti civili vertenti tra S.G. e M.R. e il comune di Ascoli Piceno, iscritte ai numeri 509 e 510 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Udito nella Camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il pretore di Ascoli Piceno, in due distinti giudizi, con altrettante ordinanze in data 21 aprile e 10 giugno 1999, di contenuto sostanzialmente identico, ha sollevato, in riferimento agli articoli 108 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui, richiamando l'art. 47, comma 6, di detta legge, rende applicabili gli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 al provvedimento di decadenza dell'assegnazione dall'alloggio di edilizia residenziale pubblica (in seguito, e.r.p.);

che entrambe le ordinanze sono state pronunziate in giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti del Sindaco di Ascoli Piceno, con i quali due assegnatari di alloggi di e.r.p. sono stati dichiarati decaduti dall'assegnazione, per non averli occupati stabilmente;

che, ad avviso dei giudici a quibus la norma impugnata, disponendo che l'opposizione avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p. va proposta entro il termine di trenta giorni al pretore, il quale può ordinarne la sospensione con decreto in calce al ricorso, si porrebbe in contrasto con gli articoli 108 e 117 della Costituzione, in quanto la disciplina della giurisdizione e quella del processo sono riservate alla competenza del legislatore statale;

che nei giudizi non si sono costituite le parti dei processi principali e non è intervenuto il Presidente della Giunta regionale;

Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la stessa norma, in riferimento agli stessi parametri e per profili pressoché identici, vanno riuniti per essere definiti con un'unica pronuncia;

che il pretore di Ascoli Piceno dubita della legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge regione Marche n. 9 del 1990, nella parte in cui, stabilendo che l'impugnazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p. va proposta nell'osservanza delle norme recate negli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972, disciplinerebbe la materia della giurisdizione e del processo, riservata alla competenza del legislatore statale e, in tal modo, violerebbe gli articoli 108 e 117 della Costituzione;

che, anteriormente ad entrambe le ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la legge della regione Marche 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della regione), il cui art. 84 ha espressamente abrogato la legge regionale 3 marzo 1990, n. 9 e quindi anche la norma impugnata, riproducendone peraltro il contenuto in una disposizione della stessa legge abrogatrice, ma nel quadro di una disciplina della materia completamente innovata e modificata;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione, qualora, anteriormente alla proposizione della questione di costituzionalità, come è accaduto nel caso in esame, la norma censurata sia stata abrogata (ex plurimis ordinanze n. 162, n. 53 e n. 52 del 1999), ovvero sia stato modificato il complessivo quadro normativo di riferimento (tra le più recenti, ordinanza n. 183 del 1998);

che i giudici a quibus non hanno invece assolto siffatto onere, in quanto le ordinanze di rimessione non contengono nessuna valutazione in ordine all'influenza sui giudizi principali dell'abrogazione espressa della norma censurata e della modifica della disciplina della materia, sicché la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 108 e 117 della Costituzione, dal pretore di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*